

Modello di Gestione e Controllo D.Lgs.231/2001

Parte generale



CIR33 SERVIZI S.R.L.
- Società Unipersonale -

Sede legale: Viale dell'Industria, 5
60035 Jesi (AN)

Rev.07 del 18/09/2024

Recepito mediante determina n.56 del 18/09/2024 dell'Amministratore Unico

Funzione

Nominativo

Firma

L'Amministratore Unico

Avv. Federico Romoli

Sommario

1	Introduzione al modello organizzativo.....	3
2	Definizioni	4
3	I requisiti del D.lgs.231/2001 e del modello organizzativo.....	4
4	Le fattispecie di reato	7
5	L' analisi e valutazione dei rischi di reato.....	9
6	Descrizione dell'organizzazione e mappatura delle aree sensibili.....	11
7	Approvazione del Modello e modifiche successive	15
8	Archiviazione dei documenti.....	15
9	L'Organismo di Vigilanza (ODV)	16
	9.1 Individuazione e requisiti essenziali	16
	9.2 Nomina e revoca.....	17
	9.3 Compiti.....	17
	9.4 Poteri	18
	9.5 Indicazioni per la definizione del regolamento dell'OdV.....	18
	9.6 Flussi informativi	18
	9.6.1 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario	18
10	Diffusione e conoscenza del modello	20
	10.1 Formazione al personale interno.....	20
	10.2 Diffusione agli stakeholder	21
11	Riferimenti normativi.....	21
12	Allegato 1: Elenco dei protocolli del MOGC 231/2001	21

1 Introduzione al modello organizzativo

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. Il suddetto Decreto Legislativo prevede tuttavia l’esonero da responsabilità dell’ente qualora la società abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati anche mediante l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sull’efficacia del modello.

Il sistema organizzativo e gestionale di CIR33 Servizi S.r.l. è mirato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice Etico ed è stato adottato con verbale di determinazione dell’Amministratore Unico come da data riportata nel frontespizio del presente documento.

Nell’ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l’Impresa ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento, anche in conformità alle indicazioni contenute nel documento "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/2001" emanato da Confindustria nella sua edizione del 06 Dicembre 2014.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti dell’organizzazione o delle attività dell’Impresa, ovvero delle norme di riferimento. Le responsabilità e le modalità di aggiornamento del Modello sono disciplinate dal presente documento.

È fatto obbligo a chiunque operi nell’Impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell’operato alle prescrizioni stesse.

L’originale del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositato presso la sede operativa dell’Impresa in Via San Vincenzo, 14 a Corinaldo ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

Copia conforme a quella approvata è inoltre pubblicata nel sito web aziendale **www.cir33servizi.it**, con eccezione della valutazione dei rischi e dei protocolli che sono distribuiti in modo controllato a tutti gli enti preposti alla loro conoscenza.

L’Impresa provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione e ad erogare formazione alle funzioni interessate affinché i precetti siano noti e perseguiti in modo efficace.

2 Definizioni

- Modello Organizzativo: il modello di organizzazione, gestione e controllo ex. D. Lgs.231/2001 adottato dall'Amministratore Unico.
- Soggetti in posizione apicale: ai sensi dell'art. 5 lettera a) del D. Lgs.231/2001, si considerano tali le «persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso».
- Sottoposti o "subordinati": ai sensi dell'art. 5 lettera b) del D. Lgs.231/2001, sono le «persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più dei soggetti in posizione apicale».
- Pubblica Amministrazione: gli enti, i funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio anche appartenenti ad organi della Comunità Europea e di Stati esteri.
- Stakeholder: i soggetti che hanno un interesse nei confronti della Società.
- Protocolli: strumenti di controllo (regolamenti, procedure cartacee ed informatiche, istruzioni operative, etc.) adottati dall'Organizzazione per prevenire i reati ex D.lgs. 231/2001 e che sono parte integrante del Modello ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b)

3 I requisiti del D.lgs.231/2001 e del modello organizzativo

Il D.lgs.231/2001, oltre a prevedere in capo all'ente una serie pesante di sanzioni, prevede anche un meccanismo di difesa che l'azienda può implementare.

In caso di reato commesso da soggetto in posizione apicale, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, d.lgs. 231/2001):

- a) L'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone (soggetti in posizione apicale) hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà dunque dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso dai sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- Consentire di individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
- Prevedere procedure per la segnalazione degli illeciti e delle violazioni del modello, nonché meccanismi di tutela per il segnalante (c.d. "Whistleblowing")

In particolare, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", il comma 2 bis dell'articolo 6 ora recita:

- I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

Ciò implica:

a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs.231/2001, nonché di coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente, **l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto**, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

b) **canali alternativi di segnalazione, scritti e orali**, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) **misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e delle altre figure coinvolte nella segnalazione** oltre a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;

d) **il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, dei suoi colleghi, delle persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, agli enti di sua proprietà o di un eventuale facilitatore** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione;

e) nel **sistema disciplinare** adottato ai sensi del comma 2, lettera e) dell'articolo 6, **sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante** o non inoltra la segnalazione, eventualmente ricevuta per errore, al destinatario designato.

Il Modello Organizzativo del CIR33 si compone delle seguenti sezioni:

- a) Parte Generale: costituita da questa parte del Modello Organizzativo che contiene:
- Introduzione e finalità del modello e sua approvazione da parte dell'organo dirigente aziendale;
 - Mappatura sintetica dei reati e delle aree a rischio;
 - Richiamo, in allegato, dei protocolli adottati dall'azienda per prevenire i reati e degli allegati che compongono il Modello Organizzativo;
 - Nomina e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza
- b) Valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposto
- c) Codice Etico
- d) Parti Speciali per processo e per reato
- e) Regolamento disciplinare
- f) Regolamento per la nomina ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza inclusi i flussi informativi
- g) Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità (c.d. Whistleblowing)
- h) Protocolli specifici per la prevenzione dei reati, integrati all'interno del Sistema di Gestione Integrato di CIR33 Servizi.

Compongono inoltre il Modello Organizzativo tutte le procedure, istruzioni e registrazioni del sistema di gestione integrato, così come elencati nel modello M01 PGI 05 "Elenco documenti e matrice di distribuzione" in conformità alla procedura PGI 05 "Gestione documenti". Tale elenco funge da riepilogo di tutti i documenti ed in particolar modo dei protocolli che costituiscono il Modello Organizzativo.

Il sistema di gestione integrato di CIR33 Servizi S.r.l. è certificato da primario ente di certificazione, che opera sotto l'accreditamento di Accredia, secondo le seguenti normative:

- UNI EN ISO 14001:2015 relativamente al sistema di gestione ambientale;

- UNI ISO 45001:2018 relativamente al sistema di gestione per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'implementazione di un sistema di gestione certificato secondo i sopraelencati schemi internazionali rappresenta per l'azienda uno strumento organizzativo fondamentale e un elemento cardine per l'impostazione del modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al D.Lgs.231/2001.

4 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti, contemplate dal D.lgs. 231/2001 alla data di approvazione del presente Modello Organizzativo, possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. 137/2023]
2. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019. Aggiornato alla Legge n.238/2021. Modificato dalla L. n. 90 del 28/06/2024]*
3. *Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e dalla L. n. 259 del 13 novembre 2023]*
4. *Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112 del 08/08/2024 e dalla L.114 del 09/08/2024]*
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
6. *Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, come modificato dalla Legge 206 del 27 Dicembre 2023 – Articolo 52]*
7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016. Aggiornato alla Legge n.238/2021]
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005. Aggiornato alla Legge n.238/2021]

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dal D.Lgs.195/2021]
15. *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 e modificato dalla Legge 93/2023]*
16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018, modificato dalla L. 137/2023]
18. *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.lgs. 152 del 18 Ottobre 2023]*
19. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
21. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs.156 del 04/10/2022 relativamente al comma 1 bis]
22. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
23. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
24. Reati transnazionali (L. n.146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]
25. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies 1, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021 come modificato dalla L. 137/2023]
26. *Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs.231/2001) [Introdotta dalla Legge 9 Marzo 2022, modificato dalla L. n.6 del 22/01/2024]*
27. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) (Art. 25- duodevicies, D.Lgs.231/2001) [Introdotta dalla Legge 9 Marzo 2022]

L'elenco analitico dei reati è riepilogato nel documento "Valutazione dei rischi" con particolare riguardo ai reati effettivamente applicabili all'azienda.

Oltre a questi reati, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134 del 08/11/2017 ed in virtù del fatto che CIR33 Servizi S.r.l. è un'azienda controllata dalla Pubblica Amministrazione, la Società è tenuta a rispettare le prescrizioni di cui alla Legge 190/2012 e a valutare i rischi di commissione di reati inseriti in questo dispositivo legislativo. Oltre a quei reati che possono determinare quindi un interesse ed un vantaggio, ovvero i reati di cosiddetta "corruzione attiva", devono essere analizzati e valutati nel modello, qualora non si ravvisi il vantaggio o l'interesse dell'ente, anche i reati di "corruzione passiva" quali, in modo esemplificativo l'Art. 314 c.p. Peculato, l'art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui, etc.

Si inserisce in questo contesto l'obbligo di:

- Nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- Adeguare il modello di organizzazione, gestione e controllo 231/2001, ove esistente, alle misure di prevenzione della corruzione previste dalla Legge 190/2012 o, in alternativa, adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPC).

Poiché CIR33 Servizi S.r.l. ha adottato un modello conforme al D.lgs. 231/2001, lo stesso include la valutazione dei rischi che siano commessi reati contemplati dalla Legge 190/2012, in modo coerente con le richieste della delibera 1134.

I risultati di tale valutazione dei rischi portano alla definizione di misure di prevenzione che confluiscono in una specifica Parte Speciale del modello 231/2001. Tali misure sono elaborate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e sono adottate dall'Amministratore Unico.

Una volta adottate le misure, ad esse viene data adeguata pubblicità sia all'interno della società, attraverso la formazione e la sensibilizzazione dei collaboratori, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società, nella sezione "Amministrazione trasparente".

5 L'analisi e valutazione dei rischi di reato

Nella costruzione di un Modello Organizzativo, fondamentale è la fase di identificazione delle ipotesi di reato dato che da questa mappatura discende poi la quantità e la qualità delle misure preventive intraprese al fine di prevenire la singola fattispecie di reato.

Parte integrante del Modello è quindi la procedura di analisi e valutazione dei rischi che definisce le modalità con cui i singoli reati richiamati dal D.Lgs.231/2001 e dalla Legge 190/2012 devono essere analizzati e quindi valutati al fine di individuare le aree di rischio attribuendo alle stesse una priorità di intervento.

L'analisi mira ad individuare le attività sensibili, cioè i processi aziendali nel cui ambito possono essere commesse le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dalla Legge 190/2012, con identificazione delle funzioni e dei processi coinvolti.

La valutazione del rischio di commissione dei reati è svolta attraverso interviste mirate con il personale preposto ai processi interessati. Durante le interviste i consulenti qualificati incaricati della valutazione hanno cura di raccogliere evidenze oggettive volte a suffragare la valutazione con particolar riguardo a:

- Presenza di regolamenti e procedure interne;
- Presenza di certificazioni di sistema (UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, SA 8000, ISO 27001, etc.) che possono attestare l'esistenza di procedure relative alla gestione di processi e delle connesse fattispecie di reato;
- Verifica delle registrazioni (contabili, verbali, deleghe) che possono far individuare ipotesi di reato o comunque dare evidenza di falle nel sistema organizzativo;
- Presenza di eventuali rapporti o verbali degli organismi di controllo;
- Presenza di sanzioni preesistenti relative al mancato rispetto di leggi e norme che regolano l'attività aziendale, con particolar riguardo a quelle che contemplano i reati di cui al D.Lgs.231/2001 e s.m.i. (reati presupposto) o della Legge 190/2012 e collegate.

Fondamentale, affinché la valutazione del rischio sia fatta su misura per l'azienda oggetto di analisi è l'analisi del contesto esterno ed interno.

Dall'analisi scaturisce un primo elenco di reati applicabili all'azienda, epurato da quelli chiaramente non pertinenti allo specifico contesto. L'elenco di tutti i reati presupposto così individuati è contenuto nella sezione "Parte speciale indice" in cui i reati sono raggruppati per famiglia e per ciascuna di esse vengono elencati gli eventuali processi in cui tali fattispecie possono ricorrere.

Successivamente, a fronte di ogni processo e attività a rischio, per ogni reato individuato, vengono descritti i principali comportamenti scorretti che potrebbero agevolare la commissione dei reati presupposto. Questi comportamenti tengono conto del possibile interesse nel commettere il reato e di un eventuale vantaggio rappresentando così una bussola per il personale dell'azienda, i suoi soggetti apicali e quanti altri interessati nel modello per individuare i comportamenti da evitare e le collegate misure di prevenzione da attuare o rafforzare.

Questa parte dell'analisi è supportata da apposite check list che contemplano le attività da analizzare per ogni processo, funzione in virtù delle fattispecie di reato che in questi processi possono essere commessi.

Per ogni reato vengono specificate le seguenti informazioni:

- Riferimenti normativi, descrizione della fattispecie, sanzioni (sintesi)
- Mappatura delle aree a rischio (processi interfunzionali e aree/funzioni coinvolte): vengono identificate le aree dell'operatività aziendale in cui si può configurare il rischio di commissioni dei reati che comportano responsabilità amministrativa per l'ente in modo coerente a quanto presente nella mappatura dei processi aziendali interni dell'azienda.

- Descrizione delle attività a rischio e delle misure organizzative attuali: per ogni reato vengono descritte le modalità di svolgimento delle attività ed i soggetti coinvolti. Viene analizzato il livello di presidio attuale. In sostanza si verifica la presenza di procedure interne che disciplinano l'operatività a rischio e la coerenza del sistema dei controlli interni. Il livello di presidio attuale viene misurato e assume i valori "scarso, sufficiente, buono".

Il rischio di commissione di ogni reato viene quindi classificato in base ad un indice di rischio. L'indice di rischio assume valori che vanno da 1 a 5 e viene determinato in ragione della frequenza di potenziale ricorrenza del reato e della gravità della sanzione irrogabile.

A seguire, sulla base delle attività e delle misure organizzative già attuate e descritte, viene effettuata una **gap analysis** che consente di valutare l'efficacia delle misure e dei controlli interni. Il livello di presidio attuale viene classificato come "scarso, sufficiente, buono". Ciò consente di **calcolare il rischio residuo** sulla base dell'efficacia delle misure attuate così da definire l'eventuale **necessità di misure ulteriori per rafforzare il sistema di controllo e la priorità di intervento** ovvero la necessità di migliorare il modello e l'urgenza con cui è necessario intervenire alla luce della valutazione svolta. La priorità è più alta laddove il rischio reato ha un indice maggiore e il livello organizzativo attuale è più deficitario. Per i reati con priorità di intervento bassa non occorre adottare ulteriori procedure interne o controlli.

La valutazione consente di restituire una relazione che contiene una visione dei reati per processo e un riepilogo dei processi a rischio per reato.

La procedura utilizzata per effettuare la valutazione dei rischi ed i risultati della stessa sono contenuti nel "Documento di valutazione dei rischi del Modello di Gestione e Controllo 231/2001" a cui si rimanda.

6 Descrizione dell'organizzazione e mappatura delle aree sensibili

La "CIR33 Servizi S.r.l." è una società con capitale e controllo interamente pubblico, che è stata costituita dal Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa con la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 28 luglio 2008, avente la sede legale nel Comune di Jesi (AN) e la sede operativa nel Comune di Corinaldo (AN).

Il Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa, Ente in liquidazione dalla fine del 2013 in attuazione di disposizioni normative, ha esercitato un'attività di direzione e coordinamento della società fino a quando, all'inizio del 2014, l'intera partecipazione è stata trasferita a trenta dei Comuni soci del Consorzio stesso.

Dopodiché, nel mese di Luglio 2015, la partecipazione totalitaria della Società, è stata trasferita dai Comuni Soci all'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona.

La Società CIR33 Servizi S.r.l. inoltre è la proprietaria dell'impianto di trattamento meccanico biologico e del centro di trasferimento siti nel Comune di Corinaldo in Via San Vincenzo n. 14 che gestisce direttamente.

La società è gestita da un Amministratore Unico che ricopre anche la carica di Datore di Lavoro.

È stato organizzato un sistema di controlli indipendenti a partire dal:

- Revisore Unico
- Organismo di Vigilanza, nominato dall'Amministratore Unico, che esercita un'attività di vigilanza sul rispetto delle procedure del Modello Organizzativo (MOG) ex D.Lgs. 231/2001 integrato con le previsioni di cui alla Legge 190/2012 e s.m.i.;
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- DPO.

È da sottolineare la duplice natura di CIR33 Servizi S.r.l. in quanto essa è:

- Società di diritto privato;
- Azienda controllata direttamente ed indirettamente da enti pubblici

Di conseguenza CIR33 SERVIZI è tenuta a:

- Nominare il RPCT;
- Implementare ed attuare il MOGC 231/2001.

Ove questo non sia stato implementato, adempiere alle prescrizioni della Legge 190/2012 ovvero predisporre un documento unitario che tenga luogo del piano triennale di prevenzione della corruzione.

Seguono i dati identificativi della società come si evincono dalla visura camerale.

Aspetto	Dati
Azienda	CIR33 Servizi S.r.l.
Sede legale	Viale dell'Industria, 5 – 60035 Jesi (AN)
Sito operativo 1	Via San Vincenzo, 14 – 60013 Corinaldo (AN)
Forma societaria	Società a responsabilità limitata
Tipologia di gestione	Amministratore Unico o consiglio di amministrazione di tre o cinque membri
Cariche	Ing. Daniele Bartolacci: Procuratore ambientale

Aspetto	Dati
Rappresentanza legale	Avv.to Federico Romoli
Datore di lavoro (Art.2 D.Lgs.81/08)	Avv.to Federico Romoli
Organo di controllo (collegiale o monocratico)	Revisore unico
Attività svolta	Trattamento meccanico biologico di rifiuti Gestione di un centro di trasferimento

A seguito dell'analisi effettuata dal Gruppo di Lavoro, sono stati mappate le seguenti aree funzionali ed i processi a seguire, elencati da P1 a P25:

- A - Direzione e strategie aziendali
- B - Gestione dell'amministrazione e finanza
- C - Gestione degli acquisti
- D - Gestione delle risorse umane
- E – Area tecnica ed erogazione del servizio
- F - Salute e sicurezza
- G - Gestione dell'ambiente
- H - Rapporti con la PA
- I - Gestione anticorruzione e trasparenza
- L - Sicurezza dei dati e privacy

MACROPROCESSO	COD	PROCESSO
A - Direzione e strategie aziendali	P1	P1 Pianificazione, gestione affari societari, operazioni sul capitale
	P2	P2 Realizzazione degli investimenti
B - Gestione dell'amministrazione e finanza	P3	P3 Richieste di finanziamenti privati dal sistema bancario e richieste di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o garanzie da soggetti pubblici
	P4	P4 Gestione della fatturazione e degli incassi

MACROPROCESSO	COD	PROCESSO
		da pubbliche amministrazioni e privati
	P5	P5 Gestione delle registrazioni contabili, gestione del bilancio, gestione delle dichiarazioni fiscali e delle comunicazioni societarie.
	P6	P6 Gestione delle disposizioni di pagamento (Ciclo Passivo)
	P7	P7 Gestione del contenzioso amministrativo tributario
	P8	P8 Gestione delle liberalità e sponsorizzazioni
C - Gestione degli acquisti	P9	P9 Approvvigionamento beni, servizi e lavori di importo inferiore ai 40.000,00 Euro
	P10	P10 Gestione servizi di consulenza
	P11	P11 Approvvigionamento beni, servizi e lavori per importi pari o superiori ai 40.000,00 Euro
	P12	P12 Gestione del contenzioso relativamente agli affidamenti di gare in qualità di stazione appaltante
D - Gestione delle Risorse Umane	P13	P13 Gestione del personale e degli incarichi professionali
	P14	P14 Gestione del contenzioso in materia di personale
E - Area tecnica ed erogazione del servizio	P15	P15 Gestione delle autorizzazioni ambientali
	P16	P16 Gestione del processo di trattamento rifiuti
	P17	P17 Gestione del centro di trasferimento
	P18	P18 Gestione del contenzioso derivante dall'erogazione del servizio
F - Salute e sicurezza	P19	P19 Gestione del sistema di gestione per salute e sicurezza
	P20	P20 Gestione del contenzioso in materia di salute e sicurezza: infortuni, contestazioni di malattie professionali, accertamenti da parte di enti di controllo e dell'autorità giudiziaria.
G - Gestione dell'ambiente	P21	P21 Gestione del sistema ambientale
	P22	P22 Gestione del contenzioso in materia ambientale
H - Rapporti con la PA	P23	P23 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e altre Authority: comunicazioni e verifiche
I - Gestione anticorruzione e trasparenza	P24	P24 Gestione della normativa sull'anticorruzione e trasparenza
L - Sicurezza dei dati e privacy	P25	P25 Gestione della sicurezza dei dati

Come in precedenza descritto sono stati quindi valutati i rischi di commissione dei reati previsti dal D. Lgs.231/2001 partendo dalle attività sensibili.

L'analisi e la valutazione dei rischi è approfonditamente affrontata e trattata nel "Documento di Valutazione dei Rischi" del MOGC 231/2001 al quale si rimanda.

7 Approvazione del Modello e modifiche successive

L'approvazione e l'emissione del Modello 231 è responsabilità dell'Amministratore Unico il quale approva, con sua delibera, la sua prima stesura e le successive modifiche.

Le proposte di modifica del modello possono avvenire su iniziativa dell'OdV o su indicazione dei responsabili di processo, previa valutazione preventiva dell'OdV che potrà formulare osservazioni scritte non vincolanti.

Per quanto riguarda le modifiche apportate ai protocolli ed alle istruzioni operative del sistema di gestione integrato, nel caso in cui esse siano sostanziali e possano impattare sull'efficacia del modello, vengono comunicate all'OdV per un parere preventivo

L'opportunità di rivedere il modello deve essere valutata al modificarsi del contesto, dei processi, del catalogo dei reati, ma anche a seguito di gravi non conformità, di notizie di reato ed evidenze del fatto che il modello 231 possa perdere la sua efficacia.

Modifiche al modello devono essere apportate obbligatoriamente nei seguenti casi:

- Siano scoperti aggiramenti delle prescrizioni o queste non siano più ritenute idonee;
- Si verifichino mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'impresa che incidano o che possano incidere sull'applicazione del Modello o delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e legislazione correlata;
- Si verifichi un aggiornamento delle disposizioni normative di riferimento che incidano sulle aree a rischio o se ne evidenzino di nuove.

La tempistica dell'intervento dovrà essere la più celere possibile e condivisa con l'Organismo di Vigilanza e con l'Amministratore Unico.

Delle richieste di modifica e della necessità di integrazione del modello deve essere lasciata traccia compilando il Mod. 231 All.1VR "Scheda integrazione della valutazione del rischio reato presupposto".

La documentazione originale è archiviata dall'Ufficio Amministrativo.

8 Archiviazione dei documenti

La gestione dei documenti che costituiscono il Modello per comunicazione è effettuata dall'Ufficio Amministrativo.

I documenti, previa approvazione dell'Amministratore Unico, sono comunicati con immediatezza a tutto il personale e affissi nelle bacheche.

L'Ufficio Amministrativo archivia copia cartacea ed informatica delle parti superate che vengono conservate per dieci anni, fatte salve esigenze di conservazione differenti, scaturite da procedimenti o accertamenti.

9 L'Organismo di Vigilanza (ODV)

9.1 Individuazione e requisiti essenziali

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.b), del D.Lgs. n. 231 del 2001 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento.

È consentito, date le dimensioni aziendali, che l'organismo sia monocratico, purché con comprovate competenze in materia di diritto societario e di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, oltre che per aver già ricoperto l'incarico di ODV in altre aziende.

Per assicurare la massima trasparenza ed efficacia dei controlli, l'azienda ha previsto che i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano scelti in modo tale da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza dai vertici: i componenti dell'ODV, qualora interni, non svolgono mansioni direttive/operative che possano portare ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.
- Professionalità: i membri dell'ODV posseggono strumenti e tecniche per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata.

I componenti dell'ODV devono possedere i seguenti requisiti:

- Onorabilità: il soggetto non è sottoposto a procedure amministrative o penali che possano metterne in dubbio la serietà, ovvero non deve aver ottenuto una condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni, né la condanna con sentenza passata in giudicato a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e dalle imprese.
- Assenza di relazione di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti appartenenti all'azienda, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per analisi puntuali, anche chiedendo delle relazioni.

Sempre nel rispetto del requisito di indipendenza, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno o nello staff operativo di cui sopra come nel caso di materie specifiche quali salute e sicurezza, ambiente, anticorruzione, etc.

All'Organismo di Vigilanza viene attribuito un compenso fisso.

L'OdV, all'inizio del proprio mandato, e con cadenza annuale presenterà all'Amministratore Unico richiesta dettagliata di budget di spesa annuale da mettere a disposizione da parte della società e in particolare l'importo, nel rispetto di quanto stabilito nel disciplinare, dovrà coprire una previsione delle spese da sostenersi in via autonoma dall'Organismo di Vigilanza per l'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messe a disposizione dalla società non si intendono far parte del budget). Tra tali costi, a titolo esemplificativo, possono essere ricompresi la formazione, la consulenza, libri e riviste, ed in genere quei costi funzionali allo svolgimento dell'incarico da parte dell'OdV, inclusa l'eventuale necessità di commissionare audit specifici.

L'Amministratore Unico non potrà ragionevolmente rifiutarsi di mettere a disposizione tale importo che potrà essere utilizzato da parte dell'Organismo di Vigilanza in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione per gli scopi previsti dal presente Modello.

L'OdV dovrà rendicontare trimestralmente all'Amministratore Unico le spese sostenute nell'ambito del budget.

9.2 Nomina e revoca

La nomina e le eventuali modifiche e integrazioni dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza, sono di competenza dell'Amministratore Unico, sentito il parere del Revisore Unico.

L'OdV viene nominato in occasione dell'insediamento di un nuovo Amministratore Unico e resta in carica per tutta la sua durata, di massima per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

Sono causa di decadenza dal ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza:

- Morte;
- Sopravvenuta incapacità/infermità tale da non attendere all'espletamento dell'incarico per più di 30 giorni in caso di organismo monocratico e di 60 giorni nel caso di organismo collegiale;
- Venire meno delle condizioni di onorabilità ed incompatibilità.

In caso di avvicendamento tra due Organismi di Vigilanza, l'OdV uscente informa l'OdV subentrante di ogni questione relativa all'attività di controllo svolta ed in essere con le modalità richieste dal nuovo organismo di vigilanza e da questo ritenute più congrue.

9.3 Compiti

Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.lgs. n.231/2001, possono così schematizzarsi:

- a) Predisposizione del regolamento di funzionamento dell'OdV stesso;
- b) Predisposizione delle procedure di controllo;
- c) Predisposizione di un programma di verifiche;

- d) Vigilanza sull'attuazione e sul rispetto dei principi previsti dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo e dei regolamenti, procedure ed istruzioni richiamate;
- e) Comunicazione con l'Organo Amministrativo;
- f) Analisi in merito all'adeguatezza del Modello Organizzativo, ossia della sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- g) Analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Codice Etico;
- h) Presentazione di proposte di adeguamento del Modello Organizzativo;
- i) Follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- j) Accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e/o del D.lgs. 231/2001 e proposta dell'adozione delle misure più opportune;
- k) Raccolta, disamina, elaborazione e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni fornite all'ODV dal personale della Società o da altri soggetti terzi;
- l) Ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello 231

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fatta eccezione per l'Amministratore Unico che ha il compito di vigilare sulla correttezza ed efficacia dell'operato dell'OdV, in quanto all'organo di governo fa capo la responsabilità ultima dell'attuazione del sistema di governance.

9.4 Poteri

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo; a tal fine, chiunque (funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali) è tenuto a fornire le informazioni e/o la documentazione richiesta da parte dell'Organismo di Vigilanza.

9.5 Indicazioni per la definizione del regolamento dell'OdV

È interesse di CIR33 Servizi, senza voler in alcun modo minare l'autonomia dell'OdV nella definizione del contenuto del suo regolamento interno, specificare alcuni elementi che andranno ivi inseriti, seguendo le linee guida di seguito indicate. Se il regolamento è un atto proprio dell'OdV è interesse della società quello di avere un sistema 231/2001 che sia, nel suo complesso, efficace; da ciò discende che l'OdV dovrà redigere il proprio regolamento, in piena indipendenza, dando però adeguato riscontro ai punti seguenti, oltre alle statuizioni che, in totale ed incondizionata autonomia, vorrà regolamentare:

- 1) L'attività dell'OdV dovrà essere documentata in maniera formalizzata, dettagliata e non analitica o riassuntiva;
- 2) Deve essere garantita la reperibilità dell'Organismo di Vigilanza il quale fornirà le modalità per essere raggiunto in casi di emergenza.

9.6 Flussi informativi

9.6.1 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico ed al Revisore, in merito all'attuazione del Modello 231, sull'emergere di eventuali aspetti critici e comunica, mediante relazioni semestrali, l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

La comunicazione è:

- Continuativa verso l'AU;
- Periodica, in occasione dei controlli e di particolari necessità, nei confronti del Revisore.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 in merito ad eventi che potrebbero determinare responsabilità della società ai sensi del D.lgs. 231/2001 e in merito al funzionamento del Modello 231. A tale proposito:

- l'Organismo di Vigilanza definisce i flussi informativi, ovvero la reportistica periodica che le funzioni aziendali devono predisporre per riferire su ogni questione rilevante in riferimento all'applicazione del Modello;
- Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato trasmette all'Organismo di Vigilanza, i report di audit su questioni che attengono il Modello 231 (Audit di terza, seconda e prima parte) svolti da enti esterni o da qualsiasi funzione aziendale;
- Ciascun dipendente deve segnalare comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello 231, contattando l'Organismo di Vigilanza;
- I consulenti, i collaboratori ed i fornitori, per quanto riguarda la propria attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere.

Dovranno sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti:

- i report di audit su questioni che attengono il Modello 231 (Audit di terza, seconda e prima parte) svolti da enti esterni o da qualsiasi funzione aziendale;
- I provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità o ente di controllo (AST, Provincia, INL, INPS, INAIL, ARPAM, Polizia Tributaria, etc.), dai quali si evinca la violazione di norme che possano far configurare un'ipotesi di reato tra quelle previste dal D.Lgs.231/2001 o dalla Legge 190/2012;
- Eventuali relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i reati di cui al D. Lgs.231/2001;
- I procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
- Ogni altra informazione richiesta dall'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, coloro che effettuano una segnalazione nel rispetto della procedura di Whistleblowing, oltre alle figure a cui gli articoli 3 e 17 del D.Lgs.24/2023, sono garantiti dalla Società contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

In ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

A tale proposito CIR33 Servizi S.r.l. ha predisposto una procedura conforme al D.Lgs.24/2023 e implementato idonei canali. Il gestore del canale è stato individuato nel Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza che provvede quindi ad informare OdV circa le segnalazioni ricevute.

La procedura e la modulistica da utilizzare per effettuare le segnalazioni sono reperibili nel sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", "Altri contenuti: Prevenzione della Corruzione".

Inoltre, chiunque può contattare l'Organismo di Vigilanza alla mail per comunicazioni o per chiedere un colloquio:

odv@cir33servizi.it

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di fornire risposta alle richieste pervenute indirizzando eventuali segnalanti (whistleblower) verso i canali corretti come sopra descritti.

Il funzionamento dell'organismo è disciplinato da specifico regolamento.

Si veda il "Regolamento per la nomina ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza".

10 Diffusione e conoscenza del modello

10.1 Formazione al personale interno

L'organizzazione promuove la conoscenza del Modello, dei relativi controlli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, a osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione Generale dell'Organizzazione nella persona dell'Amministratore Unico, con la collaborazione del Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, redige un programma di formazione ed informazione idoneo ad assicurare la conoscenza del Modello organizzativo e delle principali modifiche intervenute. Tali programmi possono coinvolgere anche eventuali subappaltatori dell'azienda.

Per i nuovi assunti, è previsto un apposito Piano di Formazione e Addestramento con i contenuti del Modello Organizzativo necessari per ogni qualifica.

La verifica dell'efficacia formativa è svolta in conformità alla procedura PGI 03 "Gestione del personale".

10.2 Diffusione agli stakeholder

Al fine di assicurare la massima diffusione del Modello Organizzativo, copia conforme a quella approvata dall'Amministratore Unico è pubblicata nel sito web aziendale www.cir33servizi.it, con eccezione della valutazione dei rischi e dei protocolli che sono distribuiti in modo controllato a tutti gli enti preposti alla loro conoscenza.

L'Impresa provvede inoltre a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione affinché i precetti siano noti e perseguiti in modo efficace.

Le lettere di incarico e gli accordi con i collaboratori esterni che operano nell'ambito delle attività a rischio contengono apposite clausole con cui i sottoscrittori si impegnano al rispetto delle norme del Modello, accettando altresì che la loro trasgressione possa essere anche, se reiterata, motivo di risoluzione del contratto.

11 Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e catalogo dei reati richiamati e delle leggi e delle norme applicabili
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n.24 e s.m.i. "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali."
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
- Delibera ANAC n. 1134/2017
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (aggiornamento 2023 di cui alla delibera ANAC 605 del 19 Dicembre 2023) e precedenti ancora in vigore per le parti corrispondenti;
- D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

12 Allegato 1: Elenco dei protocolli del MOGC 231/2001

I protocolli che fanno parte del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 sono citati dalle Parti Speciali e, ove appropriato, dagli altri documenti del modello stesso.

Un elenco esaustivo è riportato nel modello M01 PGI 05 "Elenco documenti e matrice di distribuzione" in conformità alla procedura PGI 05 "Gestione documenti", che di seguito viene allegato.

Copia costantemente aggiornata del M01 PGI 05 “Elenco documenti e matrice di distribuzione” è conservata nel server aziendale a disposizione degli addetti di CIR33 Servizi S.r.l.

I documenti pertinenti, necessari ad eventuali soggetti terzi, sono resi disponibili ove necessario su richiesta dell'interessato o del responsabile di processo, in copia conforme all'originale conservato presso l'Organizzazione su supporti informatici.